

ACCORDO

TRA IL REGNO DI SPAGNA E LA REPUBBLICA ITALIANA

RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE ISPANO-ITALIANA PER LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO E LA GESTIONE DI UNA O PIU' AUTOSTRADE DEL MARE TRA SPAGNA E ITALIA

Preambolo

Il Regno di Spagna e la Repubblica Italiana, di seguito denominati "gli Stati";

Tenendo conto dell'aumento del traffico stradale;

Convinti della necessità di istituire autostrade del mare per contribuire a ridurre il traffico nei grandi assi viari e nelle zone sensibili, mediante un trasferimento significativo di veicoli pesanti dalla strada alla via marittima;

Considerando l'interesse a promuovere il trasporto marittimo come modalità di trasporto complementare al trasporto terrestre in una logica di rispetto del territorio e di un trasporto sostenibile;

Convinti che la messa in opera di autostrade del mare contribuirà a migliorare l'efficacia della rete di trasporto marittimo-terrestre;

Tenendo conto della politica del trasporto sostenuta dalla Commissione Europea e della Decisione del 29 di aprile 2004, con la quale si rivedono gli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (RTE-T) e che include le autostrade del mare tra i progetti prioritari di interesse comune da attuare rapidamente;

Considerando le Dichiarazioni approvate in occasione dei Vertici ispano-italiani di Roma del 1° dicembre 2005, di Ibiza del 20 febbraio 2007 e di Napoli del 5 dicembre 2007;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Accordo ha per oggetto la determinazione delle condizioni generali per la selezione e la successiva realizzazione e gestione di una o più Autostrade del Mare tra Spagna e Italia.

2. Agli effetti del presente Accordo, si definisce Autostrada del Mare l'offerta di trasporto intermodale porta a porta che permetta un trasferimento modale significativo attraverso la concentrazione di flussi di merci su itinerari marittimi, senza una distorsione della concorrenza contraria all'interesse generale. Questo servizio di

trasporto marittimo-terrestre internazionale, che si dedicherà principalmente al trasporto intracomunitario di merci, potrà consistere nel miglioramento dei collegamenti marittimi esistenti o nella creazione di nuovi collegamenti che presentino un'alta relazione qualità/prezzo e possano essere avviate entro scadenze determinate, regolari e frequenti.

Parimenti, agli effetti del presente Accordo, le Autostrade del Mare saranno costituite per il tratto o tratti di linee marittime che uniscano in modo diretto Spagna e Italia, che, inoltre, potranno prolungarsi con tratti di cabotaggio nazionale e/o verso porti di paesi membri o meno dell'Unione Europea. Unicamente il tratto o tratti di linee marittime che uniscano in modo diretto Spagna e Italia potranno essere oggetto di sovvenzione nel quadro del presente Accordo.

Articolo 2

Condizioni generali per la selezione e gestione di una o più Autostrade del Mare

1. La selezione di una o più offerte di Autostrade del Mare si realizzerà con una gara pubblica di carattere internazionale ispirato ai principi di libera concorrenza, uguaglianza e non discriminazione.

2. Le proposte presentate dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle Linee Guida e nel Modello di Convenzione previamente elaborati dalla Commissione ispano-italiana sulle Autostrade del Mare prevista nell'articolo seguente.

3. In particolare, la convocazione, le Linee Guida e il modello di Convenzione si ispireranno ai seguenti principi e criteri:

a) Saranno i candidati che individueranno i porti spagnoli e italiani che potranno essere interessati.

b) La/e Autostrada/e del Mare dovranno collegare porti spagnoli e italiani di categoria A della RTE-T ed il servizio marittimo dovrà essere prestato da navi di bandiera comunitaria.

c) La valutazione delle offerte avrà come criterio principale il contributo al trasferimento modale e, più in generale, i vantaggi che potranno apportare per la comunità. In particolare, la frequenza del servizio marittimo sarà anche un criterio di selezione per rispondere all'obiettivo di un trasferimento modale rilevante.

d) L'efficienza delle operazioni e dei servizi portuali sarà presa in considerazione come un criterio di qualità delle offerte.

4. Nel caso in cui gli Stati vogliano selezionare una o più offerte, dovranno formalizzare detta decisione in un Accordo internazionale la cui approvazione sarà soggetta all'autorizzazione delle autorità competenti di ciascuno Stato.

5. Parimenti, gli Stati stipuleranno una Convenzione con il o i candidati selezionati, costituiti, ognuno di essi, in forma di società commerciale. Detta società sarà

costituita unicamente da capitale privato. In ogni intesa figureranno, in ogni caso, le condizioni di finanziamento dell'Autostrada del Mare, i diritti e gli obblighi delle parti e le conseguenze del loro inadempimento.

6. Gli Stati supervisioneranno e controlleranno l'esecuzione della Convenzione, potendo delegare questa competenza ad organismi o enti di loro scelta.

Articolo 3

Commissione ispano-italiana sulle Autostrade del Mare

1. Sarà istituita una Commissione ispano-italiana sulle Autostrade del Mare, con le seguenti competenze:

a) L'elaborazione di un progetto di Accordo Intergovernativo che contempa gli impegni finanziari degli Stati e le loro modalità di esecuzione.

b) L'organizzazione, la realizzazione e l'esecuzione del bando di selezione delle offerte.

In questo contesto, elaborerà ed approverà le linee guida, indirà il concorso pubblico, esaminerà le offerte e proporrà ai due Stati la selezione di uno o più tra i candidati.

c) La proposta di studi necessari per la messa in funzione e la gestione delle Autostrade del Mare, così come per la loro attuazione e valutazione.

d) Lo studio di misure che contribuiscano al successo delle Autostrade del Mare (ecobonus, campagne di informazione, etc.).

e) La definizione, nel quadro delle linee guida, di un meccanismo di risoluzione delle controversie.

2. Gli Stati o la Commissione ispano-italiana delle Autostrade del Mare potranno delegare l'esercizio di dette competenze ad altro organismo.

3. La Commissione ispano-italiana delle Autostrade del Mare, avrà facoltà, nell'esercizio del suo operato, di realizzare quanti contatti consideri necessari con le autorità comunitarie.

Le delegazioni di ogni Stato assicureranno, a loro volta, i contatti necessari con gli enti locali coinvolti.

4. Per lo svolgimento del suo mandato, la Commissione ispano-italiana delle Autostrade del Mare si avvarrà della collaborazione delle Amministrazioni di ciascuno Stato.

A seconda delle necessità, potrà ricorrere a qualsiasi organismo, ente o esperto di sua fiducia e, in particolare, a chiunque tra coloro che interverranno nella rete di trasporto marittimo-terrestre, o a loro rappresentanti.

5. La Commissione ispano-italiana delle Autostrade del Mare avrà una composizione paritaria, consistente in due delegazioni designate rispettivamente dal Regno di Spagna e dalla Repubblica Italiana.

6. Ogni delegazione sarà costituita di sei membri.

La delegazione spagnola sarà composta da due rappresentanti del “Puertos del Estado”, uno dei quali sarà il capo della delegazione, un rappresentante della Direzione Generale della Marina Mercantile, un rappresentante del “Ministerio de Fomento”, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e di Cooperazione ed un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La delegazione italiana sarà composta da tre rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei dei Trasporti, uno dei quali sarà il capo della delegazione, un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e un rappresentante della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.

7. La Commissione ispano-italiana delle Autostrade del Mare stabilirà un suo regolamento interno, nel quale potrà essere prevista la possibilità di creare gruppi di lavoro.

Articolo 4 **Finanziamento della/e Autostrade del Mare**

1. La/le Società scelte avvieranno e gestiranno le Autostrade del Mare per proprio conto e a proprio rischio.
2. Se del caso gli Stati concederanno una sovvenzione in forma congiunta alle società esercenti che potranno anche risultare beneficiarie di aiuti provenienti dall'Unione Europea, nei termini e con i limiti stabiliti nelle linee Guida e nella Convenzione e nel quadro del Diritto Comunitario.

Articolo 5 **Regime giuridico**

Il regime giuridico del concorso di selezione di Autostrade del Mare e della loro successiva gestione sarà conforme al presente Accordo ed alle sue eventuali modifiche successive, all’Accordo di cui all’articolo 2 - punto 4, alle Linee Guida ed alla Convenzione di cui all’art. 2 che sottoscriveranno le parti, così come alle norme del Diritto Internazionale e di Diritto Comunitario in quanto applicabili. La sua interpretazione spetterà agli Stati o agli enti da questi delegati.

Articolo 6
Consultazioni dei Governi e risoluzione di controversie

1. I due Governi si consulteranno, a richiesta di uno di essi:
 - a) su ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo;
 - b) su ogni questione relativa all'esercizio delle Autostrade del Mare selezionate;
 - c) su ogni questione che si riferisca ai diritti ed obblighi degli Stati derivanti dell'Accordo e dalla Convenzione.

2. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 7
Entrata in vigore dell'Accordo

Il presente Accordo entrerà in vigore 30 (trenta) giorni dalla data della ricevuta dell'ultima delle notifiche con la quale gli Stati abbiano comunicato il completamento delle rispettive procedure interne.

Fatto in due originali, in lingua spagnola e in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede

La Maddalena, 10 settembre 2009.

Per il Regno di Spagna
Il Ministro de Fomento

Per la Repubblica Italiana
Il Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti

José Blanco López

Altero Matteoli